

DELIBERAZIONE N° XI / 4408

Seduta del 17/03/2021

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI FABRIZIO SALA MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandra Locatelli

Oggetto

modalità di utilizzo fondo progetti di vita indipendente (pro.vi) fna 2019/2020 e ulteriori determinazioni fondo non autosufficienze 2020 esercizio 2021 (integrazioni alla dgr n. xi/4138/2020)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

Il Dirigente Rosetta Gagliardo

L'atto si compone di 21 pagine di cui 8 pagine di allegati parte integrante



VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

VISTE:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la I.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", e successive modificazioni con I.r. n. 2/2012, in particolare:
 - l'art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita:
 - l'art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la I.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

RICHIAMATE:

- la DCR XI/64 del 10 luglio 2018 "Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura" (PRS) che nell'ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;
- la DGR X/116 del 14 maggio 2013 "Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto



d'indirizzo" che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall'accudente per le funzioni vitali e primarie;

- la DCR XI/505 del 16 aprile 2019 "Risoluzione concernente le determinazioni in ordine al Fondo unico per la Disabilità e alla presa in carico integrata";

VISTO:

- l'art. 1 della L. n. 296/2006, e in particolare il comma 1264 con cui è stato istituito il "Fondo per le non autosufficienze" (FNA) e il comma 1265 in cui è previsto che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzo del fondo per le non autosufficienze siano adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- il DPCM 21 novembre 2019 che prevede lo stanziamento delle risorse per il finanziamento del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) per il triennio 2019/2021, secondo gli importi di seguito indicati:
 - 573.200.000,00 riparto 2019 di cui euro 91.196.120,00 assegnate a Regione Lombardia;
 - 571.000.000,00 riparto 2020 di cui euro 90.846.100,00 assegnate a Regione Lombardia;
 - 568.900.000,00 riparto 2021 di cui euro 90.511.990,00 assegnate a Regione Lombardia;

PRESO ATTO che il Ministero MLPS con nota m_lps.41.Registro Ufficiale.U.0010664 del 29 novembre 2019 ha trasmesso il DPCM di adozione del Piano Nazionale per la non autosufficienza, recante il riparto delle risorse del Fondo per le Non Autosufficienze per il triennio 2019-2021;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali:



 DGR XI/2720/2019 come integrata dalla DGR XI/2862/2020, di approvazione del Programma operativo regionale del FNA annualità 2019 esercizio 2020 a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021;

- DGR XI/4138 del 21 dicembre 2020 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 annualità 2020 esercizio 2021";
- dduo n. 15050 del 2 dicembre 2020 "Assegnazione statale Fondo Non Autosufficienze 2019 relativa al Pro.Vi – accertamento, impegno e liquidazione sull'esercizio finanziario 2020 e approvazione schema tipo avviso per la manifestazione di interesse da parte degli Ambiti";

RICHIAMATA la DGR XI/2720/2019 nella parte in cui, con riferimento alle risorse destinate al PRO.VI. a valere sulle risorse del FNA 2019 esercizio 2020, individua come beneficiari della misura le persone con disabilità fisico-motoria grave, che non sono prese in carico dalla misura B1 e B2 e che hanno, come ulteriori requisiti, un valore ISEE sociosanitario ≤ a € 25.000,00 e un'età compresa tra i 18 e i 64 anni;

CONSIDERATO che la successiva DGR XI/4138/2020, in relazione ai beneficiari del PRO.VI., rinvia l'individuazione dei destinatari a quanto previsto dal DPCM del 21 novembre 2019, fermo restando i requisiti relativi al valore ISEE e all'età anagrafica;

VALUTATO comunque opportuno e necessario, nel rispetto di quanto previsto al DPCM del 21 novembre 2019 e al fine di garantire la più ampia partecipazione delle persone, prevedere alcune specifiche indicazioni per:

- estendere già a partire dall'annualità del FNA 2019 esercizio 2020, l'accesso anche alle persone con disabilità intellettiva nei limiti delle risorse di fondo disponibili;
- superare il requisito anagrafico 18/64 anni e specificando sul punto, in linea con il decreto ministeriale, che gli interventi devono essere dedicati di norma a persone maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

STABILITO pertanto di prevedere, in una logica di omogeneità amministrativa e nel quadro delle indicazioni ministeriali di cui al DPCM del 21 novembre 2019, in



relazione all'attivazione dei progetti a valere sul Fondo Pro.Vi. ministeriale annualità 2019 e 2020:

- l'eleggibilità ai progetti delle persone con disabilità intellettiva oltre che fisico motoria, così allineando sul punto la gestione del FNA 2019 – che verrà garantita nel corso del 2021 - a quanto previsto dal FNA 2020 anche rispetto ai criteri compatibilità/incompatibilità con le misure FNA;
- di superare in generale il requisito anagrafico 18/64 anni, specificando sul punto, in linea con il decreto ministeriale, che gli interventi devono essere dedicati di norma a persone maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- di fornire indicazioni operative per l'attuazione del PRO.VI 2019 alle ATS e agli Ambiti, come riportate nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONFERMATO che nella programmazione regionale di cui alla DGR XI/4138/2020, Regione Lombardia, nel quadro della vigente normativa, per l'annualità Pro.Vi 2019 e Pro.Vi 2020, garantirà il coinvolgimento di n. 25 Ambiti territoriali per un importo complessivo di risorse finalizzate pari ad euro 2.000.000,00 per ogni annualità, oltre al cofinanziamento obbligatorio per Ambito, pari a euro 20.000, per un valore totale del progetto per singolo Ambito pari a euro 100.000;

VALUTATO altresì, sempre in relazione alle misure legate al Pro.Vi ministeriale, di dover procedere a ripartire tra le ATS l'importo, pari a complessivi euro 3.280.000, assegnato, a titolo di una tantum in relazione all'emergenza sanitaria – Covid 19, con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio 2020 a valere sulle risorse del FNA 2020 esercizio 2021, per il coinvolgimento di ulteriori 41 ambiti territoriali nell'ambito della gestione del Pro.Vi 2020:

STABILITO di precisare che l'assegnazione per singolo Ambito territoriale a valere sul fondo Pro.Vi è pari a euro 80.000 subordinato in ogni caso al cofinanziamento di euro 20.000 (pari al 20% del valore totale del progetto) a carico dell'ambito, per un valore complessivo di euro 100.000 del progetto per Ambito;

STABILITO pertanto di demandare a successivo atto della DG Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità il riparto tra le ATS dell'importo, pari a complessivi euro 3.280.000,00, per il coinvolgimento di ulteriori 41 Ambiti territoriali,



da calcolare in proporzione al numero degli ambiti territoriali per ATS, al netto dei 25 ambiti già coinvolti e precisamente:

ATS	Totale Ambiti per ATS	N. Ambiti beneficiari PRO.VI 2019	N. Ambiti non coinvolti e relativa % sul totale		Ambiti da mettere a bando
BERGAMO	14	2	12	18%	7
BRESCIA	12	4	8	12%	5
BRIANZA	8	3	5	8%	3
insubria	20	4	16	24%	10
MILANO	17	6	11	17%	7
MONTAGNA	7	0	7	11%	4
PAVIA	5	2	3	5%	2
VAL PADANA	8	4	4	6%	3
totale	91	25	66	100%	41

STABILITO che le ATS procedono alla gestione di dette risorse mediante specifica manifestazione di interesse da attuare in conformità alle indicazioni di cui alla DGR n. XI/4138/2020 come integrata dal presente provvedimento, e secondo lo schema tipo di manifestazione di interesse, le tempistiche e le modalità che saranno definite e approvate nell'ambito del decreto di riparto delle relative risorse:

STABILITO infine di precisare che la gestione delle risorse "ordinarie" Pro.Vi FNA 2020 è rinviata invece all'esercizio 2022, secondo lo schema, le tempistiche e le modalità che, nel quadro delle indicazioni di cui alla DGR XI/4138 come integrata dal presente provvedimento, saranno definite con successivo decreto della Direzione Generale competente;

DATO ATTO che ai sensi della DGR n. XI/4138/2020 alle persone con disabilità gravissima che:

- intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente;
- senza il supporto del caregiver familiare;
- con un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato;
- con un ISEE socio-sanitario fino a euro 25.000.00:

può essere riconosciuto, oltre al buono mensile a quota fissa e al buono per il personale di assistenza regolarmente impiegato, anche un ulteriore buono sociale mensile per la vita indipendente fino ad un massimo di euro 800,00;



VALUTATO opportuno e necessario meglio specificare i requisiti di accesso al buono integrativo in oggetto contestualmente anche ridefinendone la denominazione, in una logica di chiara distinzione dello stesso dagli strumenti di sostegno legati al Pro.Vi ministeriale gestito dalle ATS e dagli Ambiti Territoriali in conformità a quanto sopra richiamato;

STABILITO pertanto, in relazione al "buono integrativo variabile Progetto Vita Indipendente" di cui alla DGR XI/4138/2020:

- di ridefinire, in una logica di chiara distinzione dello stesso dagli strumenti di sostegno legati al Pro.Vi ministeriale gestito dalle ATS e dagli Ambiti Territoriali in conformità a quanto sopra richiamato, la denominazione in "assegno per l'autonomia", garantendo in ogni caso continuità alle caratteristiche progettuali di erogazione della misura a favore delle persone in carico sulle risorse di cui al FNA 2019;
- di specificare che, per le nuove domande legate all'assegno per l'autonomia prevista fino ad un importo massimo mensile di € 800,00, a rimborso dei costi riferiti al personale di assistenza regolarmente impiegato, i requisiti di accesso previsti sono i seguenti:
 - di norma maggiorenni;
 - la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
 - senza il supporto del caregiver familiare e in assenza di familiari conviventi;
 - con un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato con contratto a tempo pieno;
 - ISEE sociosanitario sino a € 25.000,00;
- che si intendono estese anche al buono integrativo variabile Progetto Vita Indipendente legato alla Misura B2 di cui alla DGR XI/4138/2020 - a valere sulle risorse del FNA 2020 esercizio 2021 gestite dagli Ambiti Territoriali - le determinazioni sopra riportate relativamente alla ridenominazione dell'intervento in "assegno per l'autonomia" e ai relativi requisiti di accesso;

RICHIAMATO l'allegato B) della DGR XI/4138/2020 al punto "Domanda in prosecuzione" in cui si prevede che per tutte le persone con disabilità gravissima, che risultano prese in carico con la precedente annualità FNA 2019, è sufficiente presentare istanza entro il mese di febbraio confermando la volontà di aderire alla



misura B1 e dato atto che, a seguito della ricognizione effettuata tramite le ATS, il numero delle domande di prosecuzione pervenute entro il mese di febbraio si attesta intorno al 64%, rendendosi pertanto opportuno assumere determinazioni dirette a garantire la continuità della misura B1 alle persone in carico nell'annualità precedente;

STABILITO di autorizzare le ATS, al fine di garantire la continuità della misura B1 alle persone in carico con la precedente annualità del FNA 2019, all'erogazione del contributo anche per i mesi di febbraio, marzo e aprile, nelle more della presentazione della relativa domanda di rinnovo entro il mese di aprile 2021;

STABILITO di procedere a garantire alcune precisazioni e integrazioni in ordine alle condizioni di accesso alla misura B1 del buono a quota fissa e del buono integrativo a dimensione variabile da parte delle persone con gravissima disabilità, anche con riferimento all'incremento da 14 ore a 16 ore della frequenza scolastica/centri diurni, approvando l'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione del punto 9 "Contributo economico mensile" (Gestione ordinaria) e del punto "Strumenti" dell'allegato B alla DGR n. XI/4138/2020 (gestione periodo Covid);

STABILITO di prevedere in una logica di omogeneità amministrativa nella gestione da parte delle ATS e ASST:

- che il buono integrativo a quota fissa pari ad € 300,00 sia nel caso di scuola chiusa che nel caso di scuola funzionante con didattica a distanza, è riconosciuto per l'intero importo mensile anche a fronte di alternanza tra presenza, didattica a distanza e chiusura scuola;
- che, in relazione alla frequenza di scuola/centri diurni fino a 16 ore, è sufficiente acquisire agli atti istruttori una autocertificazione resa dalla famiglia ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando l'obbligo del controllo di almeno il 5% sulle autocertificazioni acquisite e depositate agli atti istruttori;

RICHIAMATA la DGR XI/4138/2020 nella parte in cui, relativamente alla condizione economica (ISEE), da atto che è in corso di valutazione con l'Autorità centrale e i ministeri competenti la possibilità di autocertificare l'eventuale quota ISEE da scorporare dal reddito e dal patrimonio in quanto riferita a casistiche di risarcimento del danno collegato alla condizione di gravissima disabilità, al fine della valutazione di accesso alla Misura B1;



PRESO ATTO del riscontro del Ministero, restano escluse dall'accesso alla misura B1 le persone con ISEE superiore alle soglie previste dalla DGR XI/4138/2020, anche laddove tale valore sia determinato da risarcimento del danno collegato alla condizione di gravissima disabilità;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute da alcune ATS a seguito degli incontri dei Tavoli Operativi Distrettuali con gli Ambiti Territoriali, relative alla difficoltà manifestata da alcuni Ambiti di coniugare l'approvazione della graduatoria dei beneficiari Misura B2 entro il 30 giugno con le modalità utilizzate per la concessione del beneficio nelle precedenti annualità;

STABILITO pertanto, in relazione alla gestione del FNA Misura B2, annualità 2020 esercizio 2021, di rideterminare il punto 2.2 relativo all'Accesso alla Misura B2 e graduatoria nell'ambito della DGR XI/4138/2020, prevedendo:

- che l'annualità si realizza su 12 mesi;
- di dare avvio entro il 30 giugno alle relative procedure di avviso (pubblicazione, etc..), prevedendo il riconoscimento della misura dalla data di presentazione della domanda o di approvazione della graduatoria in funzione della procedura applicata;

STABILITO di prevedere che le ATS procedono alla trasmissione del presente provvedimento alle ASST e agli Ambiti Territoriali, concorrendo con essi alla piena e tempestiva applicazione delle relative determinazioni;

DATO ATTO del confronto con le associazioni delle famiglie delle persone con disabilità effettuato in data 10/03/2020 in ordine ai contenuti del presente provvedimento e con ANCI in data 16/03/2021 sulle determinazioni di cui al presente provvedimento;

STABILITO altresì di confermare quanto previsto nella DGR XI/4138/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude nei termini il relativo procedimento;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;



VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato e qui interamente richiamato,

- 1. di prevedere, in una logica di omogeneità amministrativa e nel quadro delle indicazioni ministeriali di cui al DPCM del 21 novembre 2019, in relazione all'attivazione dei progetti a valere sul Fondo Pro.Vi. ministeriale annualità 2019 e 2020:
 - l'eleggibilità ai progetti delle persone con disabilità intellettiva oltre che fisico motoria, così allineando sul punto la gestione del FNA 2019 – che verrà garantita nel corso del 2021 - a quanto previsto dal FNA 2020 anche rispetto ai criteri compatibilità/incompatibilità con le misure FNA;
 - di superare in generale il requisito anagrafico 18/64 anni, specificando sul punto, in linea con il decreto ministeriale, che gli interventi devono essere dedicati di norma a persone maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
 - di fornire indicazioni operative per l'attuazione del PRO.VI 2019 alle ATS e agli Ambiti, come riportate nell'allegato 2) parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di demandare a successivo atto della DG Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità il riparto tra le ATS dell'importo, pari a complessivi euro 3.280.000,00 assegnato con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio 2020, a titolo di una tantum in relazione all'emergenza sanitaria Covid 19, sulle risorse del FNA 2020 esercizio 2021, per il coinvolgimento di ulteriori 41 ambiti territoriali nell'ambito del Pro.Vi 2020, da calcolare in proporzione al numero degli ambiti territoriali per ATS, considerato al netto di quelli già coinvolti nell'annualità relativa alla gestione del Pro.Vi FNA 2019, e precisamente:



Regione Lombardia

N. Ambiti Ambiti da N. Ambiti non coinvolti Totale Ambiti ATS beneficiari mettere a per ATS e relativa % sul totale PRO.VI 2019 bando BERGAMO 14 18% BRESCIA 12 4 8 12% 5 BRIANZA 3 5 8% 3 20 24% INSUBRIA 4 16 10 17 11 17% MII ANO 7 6 MONTAGNA 7 0 7 11% 4 PAVIA 5 2 3 5% 2 VAL PADANA 8 4 4 6% 3 100% totale 25

- 3. di precisare che l'assegnazione per Ambito a valere sul fondo Pro.Vi è pari a euro 80.000,00 subordinata in ogni caso al cofinanziamento di euro 20.000,00 (pari al 20% del valore totale del progetto) a carico dell'ambito, per un valore complessivo di euro 100.000,00 del progetto per Ambito;
- 4. di prevedere che le ATS procedono alla gestione delle risorse Pro.Vi relative al FNA Pro.Vi. integrativo sull'annualità 2020, assegnato con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio 2020, mediante specifica manifestazione di interesse da attuare in conformità alle indicazioni di cui alla DGR XI/4138 come integrata dal presente provvedimento, secondo lo schema tipo di manifestazione di interesse, tempistiche e modalità che saranno definite e approvate nell'ambito del decreto di riparto delle relative risorse;
- 5. di precisare che la gestione delle risorse "ordinarie" Pro.Vi FNA 2020, dovendo correttamente su questa annualità procedere alla finalizzazione delle risorse Pro.Vi. FNA 2019, è rinviata all'esercizio 2022, secondo lo schema, le tempistiche e le modalità che, nel quadro delle indicazioni di cui alla DGR XI/4138 come integrata dal presente provvedimento, saranno definite con successivo decreto della Direzione Generale competente;
- 6. di prevedere, in relazione al "buono integrativo variabile Progetto Vita Indipendente" di cui alla DGR n. XI/4138/2020:
 - in una logica di chiara distinzione dello stesso dagli strumenti di sostegno legati al Pro.Vi ministeriale gestito dalle ATS e dagli Ambiti Territoriali in conformità a quanto sopra richiamato, la relativa ridenominazione in "assegno per l'autonomia", garantendo in ogni caso continuità alle caratteristiche progettuali di erogazione della misura a favore delle



Regione Lombardia

persone in carico sulle risorse di cui al FNA 2019;

- che, per le nuove domande legate all'assegno per l'autonomia previsto fino ad un importo massimo mensile di € 800,00, a rimborso dei costi riferiti al personale di assistenza regolarmente impiegato, sono previsti i seguenti requisiti di accesso:
 - persona in condizione di grave o gravissima disabilità di norma maggiorenni;
 - la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
 - senza il supporto del caregiver familiare e in assenza di familiari conviventi;
 - con un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato con contratto a tempo pieno;
 - ISEE sociosanitario sino a € 25.000,00;
- che si intendono estese anche al buono integrativo variabile Progetto Vita Indipendente legato alla Misura B2 di cui alla DGR XI/4138/2020 a valere sulle risorse del FNA 2020 esercizio 2021 gestite dagli Ambiti Territoriali le determinazioni sopra riportate relativamente alla ridenominazione dell'intervento in "assegno per l'autonomia" e ai relativi requisiti di accesso;
- 7. di autorizzare le ATS, al fine di garantire la continuità della misura B1 alle persone in carico con la precedente annualità del FNA 2019, all'erogazione del contributo legato alla misura B1 anche per i mesi di febbraio, marzo e aprile, nelle more della presentazione della relativa domanda di rinnovo, entro il mese di aprile 2021;
- 8. di procedere a garantire alcune precisazioni e integrazioni in ordine alle condizioni di accesso alla misura B1 del buono a quota fissa e del buono integrativo a dimensione variabile da parte delle persone con gravissima disabilità, anche con riferimento all'incremento da 14 ore a 16 ore della frequenza scolastica/centri diurni, approvando l'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione del punto 9 "Contributo economico mensile" (Gestione ordinaria) e del punto "Strumenti" dell'allegato B alla DGR n. XI/4138/2020 (gestione periodo Covid);
- 9. di prevedere in una logica di omogeneità amministrativa nella gestione da



parte delle ATS e ASST:

- che il buono integrativo a quota fissa pari ad € 300,00 sia nel caso di scuola chiusa che nel caso di scuola funzionante con didattica a distanza, è riconosciuto per l'intero importo mensile anche a fronte di alternanza tra presenza, didattica a distanza e chiusura scuola;
- che, in relazione alla frequenza di scuola/centri diurni fino a 16 ore, è sufficiente acquisire agli atti istruttori una autocertificazione resa dalla famiglia ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando l'obbligo del controllo di almeno il 5% sulle autocertificazioni acquisite e depositate agli atti istruttori;
- 10. di dare atto che restano escluse dall'accesso alla misura B1 le persone con ISEE superiore alle soglie previste dalla DGR XI/4138/2020, anche laddove tale valore sia determinato da risarcimento del danno collegato alla condizione di gravissima disabilità;
- 11. di stabilire, in relazione alla gestione del FNA Misura B2, annualità 2020 esercizio 2021, di rideterminare il punto 2.2 relativo all'Accesso alla Misura B2 e graduatoria nell'ambito della DGR XI/4138/2020, prevedendo:
 - che l'annualità si realizza su 12 mesi;
 - di dare avvio entro il 30/06 alle relative procedure di avviso (pubblicazione, etc..), prevedendo il riconoscimento della misura dalla data di presentazione della domanda o di approvazione della graduatoria in funzione della procedura applicata;
- 12. di attestare che il presente atto non rientra nella disciplina di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- 13. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e di trasmettere lo stesso alle ATS.

IL SEGRETARIO ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE ANNUALITÀ 2020 – ESERCIZIO 2021

2.1.1 DISABILITA GRAVISSIMA (MISURA B1) – REGIME ORDINARIO

9. CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE:

Il contributo economico mensile non costituisce un intervento di sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell'area sociale, ma è corrisposto a titolo di riconoscimento dell'assistenza fornita da parte del caregiver familiare e/o a titolo di concorso alle spese sostenute per il personale di assistenza regolarmente impiegato.

Il contributo si compone di un buono mensile con una quota fissa che può essere incrementato, in determinate condizioni e situazioni assistenziali, con ulteriori buoni mensili a quota fissa o variabile, come di seguito descritti.

Buono mensile a quota fissa

Il **Buono mensile** pari a **euro 600,00 (quota fissa)** è erogato per sostenere al proprio domicilio le persone con disabilità gravissima in termini di supporto al caregiver familiare o in caso di sua assenza (persona che vive sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza ciò, in particolare, per evitare situazioni di ricovero in strutture protette o residenziali. Relativamente a tale ultima situazione si precisa che il buono risulta compatibile con i sostegni di supporto alla residenzialità del Dopo di Noi come indicato nella DGR XI/3404/2020.

Il buono a quota fissa può essere riconosciuto:

- alla persona con disabilità gravissima non in carico ad Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna, progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo);
- 2. alla persona con disabilità gravissima che è inserita presso un servizio diurno (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna, progetti ex I. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo) per un totale complessivo fino a 16 ore settimanali:
- 3. al minore o al maggiorenne (nel caso di conclusione del percorso scolastico ciclo secondario di secondo grado) che frequentano servizi infanzia/scuola (qualunque tempo scuola) anche se combinata con un servizio diurno (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna, progetti ex I. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo) ma quest'ultimo sino a un massimo di 16 ore settimanali.

Buono integrativo a dimensione fissa/variabile:

Il buono mensile a quota fissa può essere integrato con un ulteriore buono a dimensione fissa o variabile, riconosciuto solo in presenza di specifiche caratteristiche della condizione di gravissima disabilità e/o dell'organizzazione dell'assistenza.

Quota di personale assistenza (integrativa variabile)

La quota integrativa a valore variabile può essere riconosciuta:

- alla persona con disabilità gravissima che è a casa e non è in carico a Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali;
- al minore con disabilità gravissima che frequenta per un totale complessivo fino a 16 ore settimanali un servizio di infanzia, scuola e/o Unità d'offerta semiresidenziale sanitaria, sociosanitaria, sociale.

e prevede:

- fino a un massimo di € 500,00 per sostenere, a titolo di rimborso, le spese del **personale di assistenza regolarmente impiegato** (es. badante, assistente familiare ex lr 15/2015, ASA/OSS, colf, babysitter, educatore):
 - tempo pieno euro 500,00/mese, indipendentemente se convivente o non;
 - part time (almeno 25 ore settimanali) euro 400,00/mese;
 - tra 10 ore e 24 ore settimanali euro 300.00/mese.

Ai fini del riconoscimento del buono integrativo per assistente personale, la verifica della spesa sostenuta è effettuata sulla base di una autocertificazione resa dal beneficiario della misura B1 ai sensi del DPR n. 445/2000 per la parte relativa alle quote di costo legate al cedolino (o alle fatture emesse dalla cooperativa/altro soggetto terzo nei confronti della famiglia), integrata periodicamente con la presentazione della quietanza relativa al pagamento dei contributi (di norma trimestralmente), fermo restando l'obbligo del controllo di almeno il 5% delle autocertificazioni prodotte dalla famiglia e depositate agli atti istruttori.

Qualora si riscontrasse irregolarità, la quota aggiuntiva verrà sospesa e le ATS procederanno con il versamento della sola quota base sino al perfezionamento della posizione con eventuale conguaglio delle somme dovute.

Si precisa che per il personale regolarmente impiegato si intende quello assunto direttamente dalla persona con disabilità/famiglia con regolare contratto oppure quello fornito da Ente terzo (es. cooperativa) o da operatore a prestazione professionale. Si evidenzia che sono escluse le forme di compartecipazione (es. SAD comunale).

Quota caregiver familiare - bisogni complessi (integrativa fissa)

In alternativa al contributo previsto per il personale regolarmente impiegato di cui sopra, e sempre alla persona con disabilità gravissima:

- che è a casa e non è in carico a Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali;
- al minore che frequenta per un totale complessivo fino a 16 ore settimanali un servizio di infanzia, scuola e/o Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali

è possibile riconoscere una quota mensile integrativa alla quota base:

- di € 300,00 per il caregiver familiare attivamente impegnato nell'assistenza diretta alla persona disabile, come descritto nel progetto individuale con le seguenti caratteristiche:
 - presenza di **bisogni complessi** correlati alla situazione assistenziale delle persone con disabilità alla condizione di cui alle lettere:
 - a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza;
 - > b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita

- o non invasiva continuativa;
- > i) persona in condizione di dipendenza vitale;
- > assenza di personale di assistenza che sostituisce il familiare;

Relativamente al caregiver familiare, nel progetto individuale deve essere specificata:

- la sua presenza continuativa nell'arco della giornata (almeno 16 ore/die);
- ➤ le attività svolte nelle diverse aree/domini (motricità, stato di coscienza, nutrizione e respirazione);
- ➤ la sua capacità di assicurare l'assistenza diretta in modo adeguato, a seguito di specifico addestramento e periodica supervisione;

Quota chiusura scuola (integrativa fissa)

Al minore o al maggiorenne (nel caso di conclusione del percorso scolastico ciclo secondario di secondo grado) che frequentano servizi infanzia/scuola nei mesi di luglio e agosto il buono di € 600,00 è innalzato ad euro 900,00 a compensazione del maggior onere assistenziale per il caregiver familiare.

Assegno per l'autonomia (quota integrativa variabile)

Alle persone con disabilità gravissima, che intendono realizzare il proprio progetto di vita in autonomia:

- di norma maggiorenni;
- la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- senza il supporto del caregiver familiare e in assenza di familiari conviventi;
- con un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato con contratto a tempo pieno;
- ISEE sociosanitario sino a € 25.000,00;

può essere riconosciuto oltre al buono mensile del valore di **euro 600,00** e al buono per il personale di assistenza regolarmente impiegato fino ad un massimo di **euro 500,00** secondo quanto sopra descritto:

- un ulteriore buono sociale mensile fino ad un massimo di **euro 800,00**

Tale importo concordato da ASST con l'Ambito, sommato al buono integrativo riconosciuto per il personale di assistenza regolarmente impiegato, di cui sopra, non deve comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per remunerarlo.

Il buono fino a euro 800,00 potrà essere riconosciuto a condizione che a favore della persona sia stata sviluppata una progettualità condivisa tra Ambito e ASST.

Nel progetto individuale vengono definiti gli interventi da sostenere e per i quali vanno altresì specificate le fondamentali caratteristiche qualificanti, compreso il grado di inserimento socio-lavorativo della persona con disabilità e gli eventuali interventi realizzati.

Tenuto conto delle nuove indicazioni ministeriali e alla luce della esperienza maturata si avvierà una analisi in condivisione con gli Ambiti per la costruzione del nuovo programma di intervento.

Ai fini del riconoscimento della quota integrativa per l'autonomia, la

verifica della spesa sostenuta è effettuata sulla base autocertificazione resa dal beneficiario della misura B1 ai sensi del DPR n. 445/2000 per la parte relativa alle quote di costo legate al cedolino (o alle fatture emesse dalla cooperativa/altro soggetto terzo nei confronti della famiglia), integrata periodicamente con la presentazione della auietanza relativa al pagamento dei contributi trimestralmente), fermo restando l'obbligo del controllo di almeno il 5% delle autocertificazioni prodotte dalla famiglia e depositate agli atti istruttori.

Qualora si riscontrasse irregolarità, la quota aggiuntiva verrà sospesa e le ATS procederanno con il versamento della sola quota base sino al perfezionamento della posizione con eventuale conguaglio delle somme dovute.

2.1.2 DISABILITA GRAVISSIMA (MISURA B1) – INDICAZIONI VALIDE PER TUTTO IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19

STRUMENTI:

Il Buono viene riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla valutazione, così pure il Voucher sociosanitario.

Quota chiusura scuola/centri diurni

In applicazione delle misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria COVID-19, nelle ipotesi di chiusura delle strutture educative, scuole e centri diurni, è riconosciuta una quota integrativa di **300,00 euro** per il maggiore carico sostenuto dalla famiglia:

- al minore o al maggiorenne (nel caso di conclusione del percorso scolastico ciclo secondario di secondo grado) che frequentano servizi infanzia/scuola (qualunque tempo scuola) anche se combinata con un servizio diurno (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna, progetti ex I. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo) ma quest'ultimo sino a un massimo di 16 ore settimanali, se riconosciuta la sola quota fissa di € 600,00;
- al minore disabile gravissimo inserito presso un servizio diurno per un massimo di 16 ore settimanali.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ATS PER LA GESTIONE DEL PRO.VI. 2019

Secondo le Linee Guida ministeriali "non potranno essere ammesse al finanziamento Pro.vi 2019, gli Ambiti che non abbiano almeno formalmente avviato le attività riferite all'annualità precedente.

Le ATS procedono alla individuazione degli Ambiti territoriali che aderiscono al Pro.Vi 2019 e alla acquisizione dei relativi Piani.

Alle ATS spetta la valutazione dei piani presentati dagli Ambiti territoriali, che comprende il rispetto dei criteri di cui al punto 34 del DPCM 21 novembre 2019 e il possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a. presenza di servizi che dispongano di un modello di accompagnamento delle persone con disabilità che preveda:
 - l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale;
 - l'elaborazione di piani e progetti personali;
 - il coinvolgimento diretto della persona con disabilità (e della sua famiglia o di chi lo rappresenti, ove opportuno) nella elaborazione di progetti personali;
- b. coerenza delle azioni e interventi con quanto indicato all'interno della linea di intervento in materia di vita indipendente inclusa nel secondo Programma d'Azione biennale in materia di disabilità, di cui ai punti da 15 a 18 delle presenti Linee di indirizzo;
- c. effettivo coinvolgimento, rispetto alla figura dell'assistente personale, delle diverse dimensioni della vita quotidiana con aree più ampie di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata;
- d. individuazione di una quota parte del finanziamento a favore di forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia, con particolare riferimento a strutture di cohousing sociale o soluzioni analoghe.

Entro il **2 aprile** l'ATS procede a trasmettere agli uffici di Regione Lombardia l'elenco degli Ambiti individuati e ammessi a finanziamento PROVI 2019 e dei relativi Piani approvati per la conseguente trasmissione al Ministero.

L'annualità PROVI 2019 decorrerà dalla data del 1 maggio 2021 e si concluderà il 30 aprile 2022.

Gli Ambiti con nota formale (PEC) a firma del legale rappresentante trasmettono entro il **23 aprile 2021** alla ATS territorialmente competente e in copia a Regione Lombardia la comunicazione di adesione di avvio delle attività a far tempo dal 1° maggio 2021.

Eventuali modifiche alle attività progettuali devono essere adottate d'intesa con ATS e la Regione. Nel caso di fabbisogno di rimodulazione delle risorse a livello di macro-area, che, salvo casi particolari, potrà essere richiesta 1 sola volta nell'arco dell'anno, è necessaria la preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

L'ATS procederà all'erogazione del finanziamento all'Ambito secondo quanto stabilito dal D.D. 669/2018:

- 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività e previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività;
- 30% del finanziamento accordato alla presentazione della rendicontazione intermedia sulle attività svolte, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio delle attività, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività.
- 20% a consuntivo su presentazione della rendicontazione finale.

Gli Ambiti sia in fase di rendicontazione intermedia che finale, dovranno trasmettere all'ATS quanto segue:

- relazione per singolo beneficiario, nella quale viene descritta per ogni MacroArea lo stato di avanzamento e le attività svolte;
- rendiconto economico, corredato dalla documentazione valida ai fini fiscali delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento;
- dichiarazione delle spese sostenute.

Le scadenze entro le quali gli Ambiti devono trasmettere le rendicontazioni PROVI 2019, corredate da quanto definito al punto precedente sono seguenti:

- rendicontazione intermedia entro 6 mesi dall'avvio attività
- rendicontazione finale entro 30 giorni dalla data di fine attività

Le scadenze per le ATS di trasmissione a Regione Lombardia delle rendicontazioni con allegate le relazioni, il rendiconto economico e dichiarazione delle spese sostenute, sono le seguenti:

- rendicontazione intermedia entro il 15 febbraio 2022;
- rendicontazione finale entro il 15 luglio 2022.

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI AMBITI:

I progetti devono considerare tutte le patologie di limitazione corporee e funzionali a rischio di discriminazione plurima e la prospettiva di genere.

L'Ambito promuove la più ampia partecipazione della persona con disabilità alla stesura del proprio progetto personalizzato agevolandone la presenza anche nelle fasi successive di monitoraggio e valutazione. La eventuale partecipazione dei famigliari o di chi rappresenti la persona con disabilità, così come il ruolo e le competenze dell'equipe, non devono costituire ostacolo alla piena autonomia e autodeterminazione del beneficiario.

Gli interventi devono essere dedicati di norma a persone maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Limitatamente ai progetti in continuità, nel caso di proroga o estensione di programmi già avviati, sarà possibile confermare i servizi alle persone con disabilità per le quali intervengano patologie legate all'invecchiamento.

Nella selezione dei beneficiari deve essere accordata preferenza alle persone con disabilità in condizioni di maggiore bisogno, in esito ad una valutazione multidimensionale, che tenga conto almeno delle limitazioni dell'autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità.

Un fondamentale criterio da tenere in considerazione, riguarda le scelte che favoriscano i percorsi di de-istituzionalizzazione e il contrasto ad ogni forma di segregazione o di isolamento della persona con disabilità.

VALUTAZIONE

La valutazione multidimensionale è effettuata dall'equipe multiprofessionale che tenga conto almeno delle limitazioni dell'autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità.

È utile che le équipe si dotino di competenze utili a comprendere i diversi aspetti, anche con il coinvolgimento delle Agenzie per la vita indipendente e di figure di consulenti alla pari, in maniera che i progetti predisposti rappresentino la miglior sintesi, tra le aspettative del beneficiario e la valutazione multidimensionale.

DURATA DEL PROGRAMMA DI AMBITO

La durata del programma è annuale. L'eventuale proroga della durata della progettualità PRO.VI 2019 (oltre il 30 aprile 2022) deve essere formalmente richiesta alla ATS e in ogni caso deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- una adeguata descrizione delle cause dello slittamento dei tempi;
- un cronoprogramma aggiornato dal quale sia possibile desumere il nuovo termine previsto per le attività, assicurando che lo stesso sia compatibile con lo stato di avanzamento della programmazione anche in termini di fasi di rendicontazione;

È inoltre opportuno considerare la ricaduta che il prolungamento della programmazione può avere sull'ammissibilità delle successive annualità.

DURATA DEI PROGETTI DI PRESA IN CARICO

Il progetto di presa in carico ha durata annuale. Come previsto dalle Linee di indirizzo ministeriale al paragrafo 23, la progettualità può comunque proseguire, fermo restando la valutazione di appropriatezza da parte dell'equipe multidimensionale, in allineamento a quanto previsto al punto 2.3 della DGR XI/4138/2020. In particolare, in caso di continuità dell'esperienza progettuale rispetto all'annualità precedente, la persona con disabilità non necessita di nuova valutazione per l'accesso, ma si deve prevedere una rivalutazione finalizzata alla stesura di un eventuale nuovo progetto con possibilità, previa autorizzazione regionale, di variazione anche delle MacroAree.